

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **117/2014** (ECLI:IT:COST:2014:117)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE**

Presidente: **SILVESTRI** - Redattore: **CARTABIA**

Udienza Pubblica del **08/04/2014**; Decisione del **05/05/2014**

Deposito del **07/05/2014**; Pubblicazione in G. U. **14/05/2014**

Norme impugnate: Art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 23/05/2013, n. 12.

Massime: **37916**

Atti decisi: **ric. 79/2013**

ORDINANZA N. 117

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 maggio 2013, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2013), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-25 luglio 2013, depositato in cancelleria il 30 luglio 2013 ed iscritto al n. 79 del registro ricorsi 2013.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna;

udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 2014 il Presidente Gaetano Silvestri in luogo e con l'assenso del Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 23-25 luglio 2013 e depositato in cancelleria il 30 luglio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Sardegna, adottato con legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 3 e all'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma Sardegna 23 maggio 2013, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2013);

che si è costituita la Regione autonoma Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, non fondata;

che, successivamente, con atto depositato in cancelleria in data 25 febbraio 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione autonoma Sardegna con atto depositato in cancelleria il 3 aprile 2014.

Considerato che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita da accettazione della controparte costituita, determina l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2014.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.